



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 235
N. GENERALE 1535 DEL 17/10/2022**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PER L'APPROVVIGIONAMENTO
DI TRE PORTATILI**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 235
DEL 17/10/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI TRE PORTATILI

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento Ing. Valerio Catino, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto;

Richiamato il decreto sindacale n. 2/2022 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

Preso atto della nota a firma del Dirigente di Ragioneria attestata al protocollo 65799 del 11.10.2022 con la quale è stata avanzata la richiesta di procedere all'acquisizione di nr. 2 Surface Microsoft pro 8 da utilizzare per attività di Ufficio;

Valutata l'opportunità di procedere all'acquisizione di un ulteriore dispositivo con le medesime caratteristiche da mantenere nelle disponibilità dell'Ufficio Ced;

Atteso che pertanto si rende necessario l'approvvigionamento di nr. 3 Surface Pro 8 marca Microsoft con 13" di schermo, processore i7, memoria ram 16Gb, 256Gb di disco, tastiera e penna;

Richiamato l'art 512 della legge n 208 del 28 dicembre 2015 e ss.mm.ii che recita : *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014”;*

Verificato che in Consip non risultano attive altre convenzioni i cui servizi possano essere equiparabili a quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

Rilevato che:

- la determinazione a contrattare, a differenza che per la procedura negoziata di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«affidamento diretto», laddove viene «in evidenza una fattispecie (...) in ragione della quale viene consentito all'amministrazione di determinarsi con libertà di forme» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175](#)), configurandosi quindi un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» ([T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405](#));
- principio oggettivo è positivamente affermato anche dalla disciplina ordinaria del codice dei contratti: «Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)», la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore [rectius: "l'operatore economico"], le ragioni della scelta del fornitore [rectius: "dell'operatore economico"], il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché [eventualmente: n.d.a.] il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);
- l'art. 32 del codice è richiamato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 3, primo periodo («Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»);

Considerato che la «giurisprudenza ha (...) chiarito come» per l'affidamento diretto, che nella disciplina ordinaria del codice è comunque ammesso «fino all'importo massimo di € 40.000 previsto dal già richiamato comma 2 lett. a) dell'art. 36, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti (si veda, in proposito, il [parere reso dal Consiglio di Stato, 13 settembre 2016, n. 1903](#) sulle linee guida A.N.A.C. in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Sicché nel caso dell'art. 36 comma 2 lett. a) si è «in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno)» (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533). Ne consegue che» non sussiste neppure «alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità» ([T.A.R. Puglia, Lecce, III, 13 marzo 2020, n. 326](#); conforme [T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405](#));

Considerato che, in ordine al profilo dell'«assenza di pubblicità preventiva della procedura di affidamento», già nella disciplina ordinaria del D.Lgs. 50/2016, l'«affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici (...) non prevede particolari forme di pubblicità» ([T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 5 marzo 2020, n. 2943](#));

Considerato comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [G.U. 6 agosto 2019, n. 183](#)), in relazione a «l'importo (...), in combinazione con il luogo di esecuzione», «le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche»;

Considerato tuttavia che, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1,

lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, viene posto come fermo «il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 (1) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; e che quindi è sufficiente il «rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività» di cui al primo comma, primo periodo, del medesimo art. 30 del codice dei contratti pubblici

Atteso che resta altresì ferma «l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione» (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108);

Considerato che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127](#));
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito (anzi, a maggior ragione deve essere garantito) proprio perché non c'è gara aperta;
- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato ma nel senso "classico" del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento non garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;
- è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»; in tale «affidamento diretto mediante ["classica" n.d.a.] indagine di mercato (...) il confronto concorrenziale è infatti ridotto al minimo così come le relative formalità, tant'è che il Consiglio di Stato nel parere n. 1903/2016 pone l'accento sulla necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore»; «non trovano poi applicazione (...) le formalità sulla separazione della fase di ammissione da quella di valutazione dei preventivi»; «è da escludere che l'apertura dei plichi contenenti le offerte pervenute» debba «avvenire in seduta pubblica (Tar Lazio –Roma n. 9879/2017)» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127](#));
- «l'indagine di mercato» nel senso "classico" del termine «è preordinata esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato (e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare) senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale», per cui «il soggetto escluso non è portatore di un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di autodeterminazione di cui gode la stazione l'appaltante» ([T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 giugno 2018, n. 340](#));
- l'«affidamento diretto» consiste in «una richiesta esplorativa di preventivo, senza avviare alcuna procedura negoziata, tanto è che non vi è provvedimento antecedente di determinazione in tal senso né pubblicazione di avviso di sorta del ricorso a selezione attraverso competizione tra imprese» e quindi «l'adeguata motivazione» impone soltanto «all'amministrazione di far riferimento all'indagine di mercato

¹ «L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice» (primo comma).

espletata» ([T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 26 ottobre 2018, n. 1801](#));

Considerato che:

- si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. uuu);
- pur affermando il codice che l'«affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui» all'«art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale pro concorrenziale previsto invece per la «procedura negoziata» di cui alla lett. b) del medesimo comma 2 dell'art. 1 del menzionato D.L. 76/2010 proprio attraverso la «pubblicazione di un avviso» (penultimo periodo), in quanto l'«affidamento diretto» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola pro concorrenziale;

Considerato quanto segue: nell'«affidamento diretto», rientrando fra le «procedure (...) non precedute da alcun confronto concorrenziale», «la rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste. In sostanza la disciplina complessiva dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 è riassumibile nei termini seguenti: se la commessa è di valore (...) inferiore ai 40.000» euro ovvero è «di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori», «il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale e se ciò effettivamente accade il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all'aggiudicazione (...); se, invece, la commessa è di valore» pari o «superiore ai 40.000» euro «per i servizi e le forniture», e pari o superiore a EUR 150.000 per i lavori, «è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (...) e, in questo caso, il principio di rotazione opera (esclusivamente) con riferimento alla fase degli inviti, il che, peraltro, è conforme a evidenti esigenze di corretto esercizio dell'azione amministrativa e di tutela dell'affidamento» ([T.A.R. Sardegna, I, 22 maggio 2018, n. 492](#)); considerato che il quadro normativo delineato dalla citata giurisprudenza rimane valido anche con la disciplina recata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, con l'unica differenza che per servizi e forniture l'importo di riferimento non è quello di EUR 40.000, ma di EUR 139.000, ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato che: «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» ([T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336](#); conformi: [T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230](#); [T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36](#); [T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879](#); [T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127](#); [T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 novembre 2018, n. 578](#); [T.A.R. Puglia, Bari, II, 3 giugno 2019, n. 780](#)); la «trattativa privata, preceduta o meno da gara officiosa (o informale), tipica dell'ordinamento contabile italiano, in nulla differisce rispetto alla procedura negoziata, previo interpello discrezionale di operatori economici, contemplata dall'ordinamento eurounitario» ([T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175](#)); considerato che tale principio vale ora per i processi d'affidamento di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a);

Atteso che: l'individuazione degli operatori economici avviene «nel rispetto del principio di rotazione» in relazione all'aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), che «rappresenta la regola» necessaria e sufficiente «per questo tipo di procedure» ([T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 febbraio 2018, n. 184](#)), con riferimento agli «ultimi tre anni solari» (cfr. ANAC, linee guida cit., sotto-paragrafo 3.6 (2)) [trattasi

però di previsione temporale motivatamente derogabile]; tale principio è stato ad abundantiam ribadito, così come già sopra riportato, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2), 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato quindi che «la marcata discrezionalità che connota la predetta procedura è temperata da alcuni principi, tra i quali la trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”) e la rotazione (funzionale ad assicurare l’avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo)», e che in particolare rileva «l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione» ([T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336](#));]

Atteso che

- quindi gli operatori economici consultati nel rispetto dei suddetti principi sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione messa a disposizione dal Consip SpA sul bando BENI e categoria di abilitazione “PC, periferiche e accessori” sono stati tutti i fornitori iscritti al momento della pubblicazione del confronto di preventivi;
- tramite lo strumento “Confronto di preventivi” del MEPA, sistema telematico messo a disposizione dal Consip SpA è stata inoltrata dal RUP una semplice richiesta di preventivo di spesa ai suddetti operatori economici, richiesta contenente soltanto la seguente formulazione:
 - o al fine di una mera indagine di mercato, nel termine indicativo di n. 7 giorni dalla ricezione della presente richiesta, si richiede l’inoltro di:
 - DGUE;
 - Sottoscrizione del protocollo di legalità;
 - Accettazione delle clausole contrattuali legati al patto di legalità;
 - Elenco dei fornitori;
 - Sottoscrizione del patto di integrità ;
 - un preventivo che deve riguardare: sia le condizioni economiche sia l’illustrazione delle caratteristiche tecnico-qualitative del bene ossia di nr. 3 surface 8 pro marca microsoft dotati di schermo da 13”, memoria di 16Giga, ssd da 256Giga, tastiera e pennino intelligente;

Atteso che si tratta di una mera indagine di mercato, cioè di un’attività semplicemente istruttoria, la presente richiesta non configura una procedura informale (la «mancata distinzione fra offerte economiche e offerte tecniche» non inficia la modalità di scelta del contraente, in quanto l’Amministrazione non è «obbligata a richiedere la distinzione dei due tipi di offerta», come da [T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879](#)), né vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del relativo contratto. Peraltro, trattandosi di «affidamento diretto», «la predeterminazione dei punteggi e dei sub punteggi non costituisce un principio generale inderogabile», e inoltre la «ratio di semplificazione chiaramente espressa dal legislatore con l’introduzione dell’affidamento diretto sarebbe in radice compromessa qualora si imponesse in ogni caso la nomina di una commissione giudicatrice» ([T.A.R. Veneto, I, 27 aprile 2021, n. 542](#))“;

Considerato che:

- sono pervenute ventisette offerte economiche come evincibile dal documento allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
- che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata quella di un operatore economico già affidatario di un contratto con il Comune di Trani e pertanto non selezionabile nel rispetto del principio di rotazione (linee guida Anac 4);
- che l’offerta del secondo in ordine di prezzo non era accoglibile poiché non aderente ai requisiti minimi tecnici richiesti, come evincibile dal riscontro all’invito all’inegrazione del RUP agli atti del confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA;
- pertanto il preventivo pari ad € 3.787,23 iva esclusa di cui doversi tener conto è quello formulato dall’operatore economico Techwin srl con sede legale in Via di Gello n. 167/C Ponsacco (PI) e piva 02224540506, in quanto, come da relazione tecnica del RUP che si allega a

far parte integrale e sostanziale della presente determinazione è quello che offre il miglior informale rapporto qualità-prezzo ed in considerazione del chiarimento inviato dall'OE circa il refuso sull'offerta tecnica (mouse invece di pennino);

Dato atto che è stato rispettato il seguente principio: «il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 4.3.; per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, conforme ANAC, [linee guida n. 1, paragrafo 1.3.2](#));]

Atteso che, pur trattandosi di un affidamento non procedimentalizzato e quindi «l'appalto (...) avente ad oggetto un affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 è escluso dall'obbligo della indicazione separata dei costi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016» ([T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 6 maggio 2020, 2019, n. 4758](#)), tuttavia il RUP ha comunque dato atto, in una valutazione unitaria e contestuale, che sono rispettati i parametri in materia di costi della manodopera e di costi della sicurezza;

Dato atto che:

- in data 22/02/2022 è stato sottoscritto il Protocollo di legalità tra la Prefettura UTG di Barletta Andria Trani ed il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2022, recependo il contenuto pattizio del Protocollo di cui sopra oltre che gli ulteriori principi di prevenzione della corruzione e tutela della concorrenza, è stato approvato il documento denominato “Patti di integrità” che costituisce allegato obbligatorio della documentazione di gara di tutte le procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di Trani;
- la mancata accettazione e il mancato rispetto dei patti di integrità da parte dell'operatore economico costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto;

Accertato il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi anche delle [linee guida ANAC n. 4](#) cit., sottoparagrafo 4.2 e che allo stato sono stati acquisiti i seguenti documenti, depositati in atti, attestanti l'assenza di motivi di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50:

- durr INAIL_34288509 del 18.08.2022 con scadenza il 16.12.2022;
- estratto Banca dati ANAC annotazioni riservate agli atti;
- visura camerale agli atti di questo ufficio;
- DGUE agli atti della Trattativa Diretta;
- Dichiarazione di anticorruzione e patto di integrità negli atti della Trattativa Diretta;

Atteso che si rispetterà il disposto di cui alla L. 488/1999, art. 26, comma 3-bis, secondo periodo («Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3»);

Atteso che:

- «in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro» è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14); evidenziato peraltro che l'«affidamento diretto» di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), rientra nella nozione giuridica di «procedura negoziata» anche se di importo pari o superiore ad EUR 40.000;
- è stato adempiuto l'obbligo di indicazione della «forma» del contratto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b);

Evidenziato pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- a) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- b) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- c) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, (...) nella fase di affidamento (...);
- d) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) i) al principio di rotazione (...) degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2);

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara è [Z1A37ADA28](#);

Dato atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto l'art. 183 TUEL e segnatamente il comma 1, ai sensi del quale L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.

Viste le delibere di Giunta Comunale:

- n 62 del 27.05.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024;
- n 63 del 23.05.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2022-2024;

Viste le delibere di Consiglio Comunale:

- n 49 del 23.06.2022 esecutiva, con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2021 (Conto Consuntivo);
- n 8 del 10.03.2022 di approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024;
- n 25 del 21.04.2022 è stato approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024;
- n 28 del 21.04.2022 esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- n 29 del 21.04.2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

di affidare alla società Techwin srl con sede legale in Via di Gello n. 167/C Ponsacco (PI) e piva

02224540506 la fornitura delle apparecchiature hardware elencate in narrativa attraverso una Ordine Diretto sul MEPA messo a disposizione dalla società Consip S.p.A. ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a del D.lgs n.50/2016;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) del d.lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 4.620,43 inclusa IVA per l'affidamento in narrativa:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	427	Descrizione	Acquisto di attrezzature tecnologiche FINANZIATE DAGLI INCENTIVI TECNICI ex art. 113 D. LGS. 50/2016		
Miss./Progr./Titolo/Macraoaggregato	1.11.2.0202	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	1150			Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	Z1A37ADA28	CUP	Esente
Creditore	Techwin srl con sede legale in Via di Gello n. 167/C Ponsacco (PI) e piva 02224540506				
Causale	fornitura di nr. 3 surface pro 8				
Modalità finan.	Fondi di bilancio annualità 2022			Finanz. da FPV	No
PRENOTAZIONE		Importo	€ 1.620,43	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	455	Descrizione	Acquisto arredi - Ufficio Ragioneria		
Miss./Progr./Titolo/Macraoaggregato	1.03.2.0202	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	2310			Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	Z1A37ADA28	CUP	Esente
Creditore	Techwin srl con sede legale in Via di Gello n. 167/C Ponsacco (PI) e piva 02224540506				
Causale	fornitura di nr. 3 surface pro 8				
Modalità finan.	Fondi di bilancio annualità 2022			Finanz. da FPV	No
PRENOTAZIONE		Importo	€ 3.000,00	Frazionabile in 12	no

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione si determina nell'esercizio 2022 per € 4.620.43 iva inclusa e che verrà liquidata nel rispetto del principio della scissione dei pagamenti con una previsione di cassa di pari importo;

di accertare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

di dare atto di quanto segue:

- la ditta sopra aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- ai sensi dell'art.32 c. 9 lett. b d.lgs 50/2016 non trova applicazione lo "stand still";
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente;

di dare atto che il presente provvedimento comporta:

- impegno di spesa e, per l'effetto, la sua esecutività discende dalla previa acquisizione della attestazione di copertura finanziaria di spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, t.u. 267/00;

- obbligazione giuridicamente perfezionata avente scadenza nell' esercizio 2022 e avente programma dei conseguenti pagamenti compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- vincolo contrattuale da intendersi perfezionato;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta obbligo di segnalazione all'Unità di coordinamento Nucleo Unico controlli interni per la sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa, in quanto non rientrante nelle tipologie oggetto dell'obbligo di segnalazione;

di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti Aggregatori, ovvero al MEPA

di dare atto che il responsabile del procedimento, Ing. Valerio Catino, ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00;
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
- l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in Albo Pretorio.

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano in data 19/10/2022



COMUNE DI TRANI
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.235 del 17/10/2022

ESERCIZIO: 2022		<i>Impegno di spesa</i>	2022 1944/0	Data: 24/10/2022	Importo: 1.620,43
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI TRE PORTATILI				
					C.I.G.: Z1A37ADA28
SIOPE:	2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.				
Beneficiario:	0019087 - Techwin srl				
Bilancio					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	45.215,35
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	32.965,66
Programma:	11 - Altri servizi generali			Impegno nr. 1944/0:	1.620,43
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	34.586,09
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	10.629,26
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	16.629,69
Capitolo:	427			Impegni gia' assunti:	4.380,00
Oggetto:	Acquisto di attrezzature tecnologiche FINANZIATE DAGLI INCENTIVI TECNICI ex art. 113 D. LGS. 50/2016			Impegno nr. 1944/0:	1.620,43
				Totale impegni:	6.000,43
				Disponibilità residua:	10.629,26
Progetto:					
Resp. spesa:	POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITA' URBANA				
Resp. servizio:	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche				

TRANI li, 24/10/2022

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Avv. Loredana Napolitano



COMUNE DI TRANI
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.235 del 17/10/2022

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1945/0	Data: 24/10/2022	Importo: 3.000,00
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI TRE PORTATILI			
				C.I.G.: Z1A37ADA28
SIOPE:	2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			
Beneficiario:	0019087 - Techwin srl			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	3.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 1945/0:	3.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	3.000,00	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	0,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	3.000,00	
Capitolo:	455	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	Acquisto arredi - Ufficio Ragioneria	Impegno nr. 1945/0:	3.000,00	
		Totale impegni:	3.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	II AREA - ECONOMICA FINANZIARIA			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 24/10/2022

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Avv. Loredana Napolitano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1775**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Centro Elaborazione Dati**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN FORMA SEMPLIFICATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI TRE PORTATILI**

Nr. adozione settore: **235** Nr. adozione generale: **1535**

Data adozione: **17/10/2022**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/10/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Loredana Napolitano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Loredana Napolitano in data 24/10/2022

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 02/11/2022 al 17/11/2022.

Trani, li 02/11/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Silvio Scarpa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

SILVIO SCARPA in data 02/11/2022